



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 104

Adunanza del **19.12.2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI STRUMENTALI, AZIENDE, SOCIETA' DA INCLUDERE NEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TRESORE CREMASCO' E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **20,15** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 DI GIUSEPPE ROSELLA	Presente
3 CARPANI CARLANTONIO	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI STRUMENTALI, AZIENDE, SOCIETA' DA INCLUDERE NEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TRESORE CREMASCO' E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che dal 1/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;
- Che il Comune di Trescore Cremasco non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che questo Ente:

Con delibera di C.C. n. 12 del 17/03/2017 il DUP definitivo 2017/2018/2019;

Con delibera di C.C. n. 13 del 17/03/2017, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2018/2019, redatto secondo gli schemi autorizzatori di cui all'allegato 9 del D.lgs. n. 118/2011;

Con delibera di C.C. n. 18 del 29/05/2017 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016;

ATTESO che:

- L'art. 147-quater, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dispone che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- L'art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011 come modificato con D.lgs. n. 126/2014, tra l'altro, prevede che i Comuni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al medesimo decreto;

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 10 del 27/04/2015 di presa d'atto del provvedimento Sindacale con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex art. 1 comma 612 e seguenti della Legge n. 190/2014;
- La delibera di C.C. n. 10 del 20/04/2016 di presa d'atto del provvedimento Sindacale con cui è stata approvata la relazione sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex art. 1 comma 612 e seguenti della Legge n. 190/2014;
- La delibera di C.C. n. 39 del 29/09/2016 di illustrazione del provvedimento Sindacale con cui è stato approvato l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex art. 1 comma 612 e seguenti della Legge n. 190/2014;
- La delibera di C.C. n. 29 del 30/09/2017 con cui è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art 24 del D.lgs. n. 175/2016, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P., del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art 1 comma 612 della n. 190/2014;

RICORDATO che, rispondendo ad un quesito inteso a conoscere la corretta portata applicativa degli articoli 11, 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.lgs. n. 118/2011, la commissione *Arconet* ha ribadito che entrano nel bilancio consolidato anche le società in liquidazione, quelle fallite e quelle in concordato preventivo;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato; DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.1 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo, con delibera di Giunta Comunale, definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio in argomento, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, ai sensi del 2° paragrafo del citato principio costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

- Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - Ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - Ha il potere assegnato da Legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - Esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla Legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la Legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al paragrafo 2;
- Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - Ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la Legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015/2016/2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

ATTESO:

- Che il Comune di Trescore Cremasco detiene partecipazioni nei seguenti organismi, enti strumentali, aziende, società:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NATURA GIURIDICA	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Padania Acque Spa	0,93746%	Società per Azioni	Diretta
S.C.R.P. Spa	1,46000%	Società per Azioni	Diretta
Servizi Comunali Spa	0,02500%	Società per Azioni	Diretta
Comunità Sociale Cremasca Asc	1,60000%	Azienda Speciale Consortile	Diretta

- Che in tale elenco, la società Padania Acque Spa non deve essere inserita in quanto non è affidataria diretta di un servizio pubblico locale; tale società infatti risulta affidataria diretta, secondo il modulo gestorio dell' "in house providing", del servizio idrico integrato (S.I.I.) dei comuni dell'ambito della Provincia di Cremona, in virtù della convenzione sottoscritta con l'ufficio d'ambito della Provincia di Cremona; detto affidamento è avvenuto ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., secondo il quale la Provincia, ente responsabile dell'ATO, e non pertanto il singolo Comune, esercita tramite l'ufficio d'ambito le funzioni di attività e organizzazione del Servizio Idrico Integrato, tra cui l'affidamento della gestione;

CONSIDERATO pertanto che l'elenco di cui al punto 1) del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), ossia l'elenco riguardante il "Gruppo amministrazione pubblica Comune di Trescore Cremasco", è così rappresentato:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NATURA GIURIDICA	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
S.C.R.P. Spa	1,46000%	Società per Azioni	Diretta
Servizi Comunali Spa	0,02500%	Società per Azioni	Diretta
Comunità Sociale Cremasca Asc	1,60000%	Azienda Speciale Consortile	Diretta

CONSIDERATO altresì che gli organismi, gli enti strumentali, le aziende e le società compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nel secondo dei due elenchi previsti dal citato paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), ossia l’elenco relativo agli organismi, enti strumentali, aziende, società da comprendere nel perimetro di consolidamento nei casi di:

- Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo;
- Patrimonio netto;
- Totale dei ricavi caratteristici;

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “*ricavi caratteristici*” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “*A) Componenti positivi della gestione dell'ente*”. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

RITENUTO, per le motivazioni riportate nella successiva tabella, di includere nel perimetro di consolidamento del bilancio del sopra individuato “Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Trescore Cremasco” i seguenti organismi/enti strumentali/aziende/società:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NATURA GIURIDICA	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	MOTIVAZIONE
S.C.R.P. Spa	1,46000%	Società per Azioni	Diretta	Partecipazione superiore all'1% del capitale sociale/fondo di dotazione dell'azienda
Comunità Sociale Cremasca Asc	1,60000%	Azienda Speciale Consortile	Diretta	Partecipazione superiore all'1% del capitale sociale/fondo di dotazione dell'azienda

DATO ATTO, pertanto, che tutti gli organismi/enti strumentali/aziende/società facenti parte del “Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Trescore Cremasco” devono essere inseriti nel secondo dei due elenchi previsti dal paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011);

VISTE le sotto riportate tabelle, redatte a soli fini conoscitivi e riferite a tutte le partecipate dell'Ente (indipendentemente dalla loro inclusione o meno, per l'esercizio 2017, nell'elenco riguardante il “Gruppo amministrazione pubblica Comune di Trescore Cremasco” ed indipendentemente dalla loro esclusione - come sopra motivata - dal perimetro di consolidamento), riportanti i parametri di confronto previsti dal paragrafo 3.1 lett. a) primo periodo del principio contabile applicato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), con valori di riferimento desumibili dal rendiconto di gestione 2016 del Comune di Trescore Cremasco confrontati con i valori desumibili dagli ultimi bilanci approvati dalle singole partecipate:

Comune di Trescore Cremasco (rendiconto al 31/12/2016)		10% del bilancio comunale
Totale attivo	7.524.345,84	752.434,58
Patrimonio Netto	3.791.193,99	379.119,40
Ricavi caratteristici (proventi della gestione)	Indicatore mancante	Il Comune di Trescore Cremasco, in quanto ente con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, non era tenuto alla redazione del Conto Economico per l'anno 2016

S.C.R.P. Spa (bilancio al 31/12/2016)		10% del bilancio comunale
Totale attivo	70.595.710,00	Superiore al 10% bilancio comunale
Patrimonio Netto	31.670.391,00	Superiore al 10% bilancio comunale
Ricavi caratteristici (proventi della gestione)	5.538.393,00	Dato non raffrontabile

Comunità Sociale Cremasca Asc (bilancio al 31/12/2016)		10% del bilancio comunale
Totale attivo	3.819.664,00	Superiore al 10% bilancio comunale
Patrimonio Netto	164.635,00	Inferiore al 10% bilancio comunale
Ricavi caratteristici (proventi della gestione)	7.205.615,00	Dato non raffrontabile

ATTESO inoltre che gli elenchi oggetto del presente provvedimento, alla fine di ogni esercizio, dovranno essere aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e ciò con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

DATO ATTO infine che il presente atto viene assunto nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi resi a norma di Legge;

DELIBERA

1. Per la causali di cui in premessa narrativa, di approvare l'elenco di cui al punto 1) del paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), ossia l'elenco riguardante il "*Gruppo amministrazione pubblica Comune di Trescore Cremasco*", che oltre al Comune di Trescore Cremasco, capogruppo, è così composto:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NATURA GIURIDICA	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
S.C.R.P. Spa	1,46000%	Società per Azioni	Diretta
Comunità Sociale Cremasca Asc	1,60000%	Azienda Speciale Consortile	Diretta

2. Di approvare, altresì, il secondo dei due elenchi previsti dal citato paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), quali componenti del "*Perimetro di consolidamento*" del Comune di Trescore Cremasco i seguenti organismi partecipati:
 - S.C.R.P. Spa;
 - Comunità Sociale Cremasca Asc;
3. Di dare atto che gli elenchi oggetto del presente provvedimento, previsti dal paragrafo 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.lgs. n. 118/2011), alla fine di ogni esercizio, dovranno essere aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e ciò con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
4. Di trasmettere, a cura dell'Ufficio Ragioneria, il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività del medesimo, a tutti gli organismi/enti strumentali/aziende e società partecipate dal Comune di Trescore Cremasco, indipendentemente dallo loro inclusione o meno, nell'elenco riguardante il "*Gruppo amministrazione pubblica Comune di Trescore Cremasco*", di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo;
5. Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web istituzionale del Comune di Trescore Cremasco, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, con voti favorevoli unanimi resi a norma di Legge;

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 13.01.2018 al 27.01.2018**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 13.01.2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Galbiati Alfredo

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Galbiati Alfredo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 13.01.2018

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio